



CITTÀ DI SULMONA

Decreto N. 12 del 27/04/2022

PROPOSTA N.ro 120 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND

OGGETTO: Nomina gestore procedure antiriciclaggio. Contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

IL SINDACO

Premesso che :

- in data 19 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018 che reca istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”;
- all'art. 11 di detto provvedimento è previsto che “1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. 2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.”;

Evidenziato che detta figura era già stata introdotta dal D.M. 25 settembre 2015 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo cui la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1 comma 7, della legge 190/2012 e richiedendo, in caso contrario, la definizione da parte degli enti di adeguati meccanismi di coordinamento tra il gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio e il Responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 109/2007 avente ad oggetto “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE”;
- il D. Lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- il provvedimento della UIF datato 04/05/2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;

- il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, avente ad oggetto “Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/09/2015 avente ad oggetto “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 25.05.2017, n. 90, che ha recepito la quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE/2015/849) modificando il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e con il quale la Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

Atteso che:

- l’art. 35 del D.L. 94/2014, comma 1, prevede il divieto di ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali non risulta possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo, restando ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Detta disposizione non si applica se siano osservati obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente;
- il D. Lgs. n. 231/2007 ha imposto una serie di obblighi finalizzati a garantire la verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e ha imposto alla P.A. l’obbligo di segnalare le operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all’uopo presso la Banca d’Italia;
- il D.M. del Ministero dell’Interno del 25/09/2015 ha provveduto, tra l’altro, ad individuare nell’allegato A una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni alla ricorrenza dei quali le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla segnalazione all’UIF, segnalazione costituente atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti da effettuarsi indipendentemente dalla denuncia all’autorità giudiziaria;

Rilevato che la ratio delle disposizioni di legge sopra riportate è di prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché di contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l’attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

Dato atto che, in attuazione della normativa antiriciclaggio, con circolare esplicativa prot. n. 33326 del 31.07.2019 a firma dell’allora Segretario Generale venivano fornite istruzioni operative agli organi di vertice dell’Ente al fine di garantire medio tempore la continuità esistente tra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio prevedendo che *“ciascun dirigente, vigila nell’ambito dei procedimenti di competenza su eventuali operazioni sospette, da individuarsi sulla base dei criteri e degli indicatori contenuti nel citato decreto del Ministro dell’Interno, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai fini della successiva segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia.”* ed introducendo checklist dedicate finalizzate ad individuare, in via preventiva, le attività a forte rischio di riciclaggio in materia di appalti e contratti in base agli indicatori di anomalia di cui al Decreto Min. Int. 25 settembre 2015;

Ritenuto di dover procedere alla formale nomina del ‘Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo’;

Dato atto che per omogeneità delle finalità perseguite si ritiene di affidare l’incarico di “gestore” al RPCT;

Richiamato il precedente decreto sindacale sottoscritto in pari data con cui è stato nominato RPCT il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Di Cristofano;

DECRETA

1. di individuare e nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Di Cristofano “Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”, ai sensi del D. Lgs 231/2007, del Decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015, del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 90 e del provvedimento UIF 23 aprile 2018;
2. di dare atto che il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni all’UIF (unità di informazione finanziaria per l’Italia).
3. Di disporre:
 - a) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte degli organi di vertice dell’Ente che rilevino un’operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell’art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all’utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015 nonché, in materia di appalti, delle checklist allegate alla circolare prot. n. 33326 del 31.07.2019;
 - b) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l’effettiva rilevanza della segnalazione sull’operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa;
 - c) che la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull’effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
 - d) che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione, inoltra, tempestivamente, la segnalazione all’UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli organi gestionali di vertice dell’Ente;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio, al fine di garantire la massima diffusione.

IL SINDACO

Dott. Gianfranco Di Piero

